

ECC.MO TAR LAZIO – ROMA

Ricorso

Nell'interesse del dott. Valentino Ferrari, nato a Roma (RM) il 18 agosto 1976, (*c.f. frrvnt76m18h501x*), residente in Roma, Via A. di Tullio, 18 – 00136, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio in calce al presente atto, dall'Avv. Giorgio Leccisi (*c.f. lccgrg82r11h501d – fax 06/56561862 – pec: giorgio.leccisi@pec.it*) con elezione di domicilio digitale presso la pec del difensore come da registri di giustizia (dichiarandosi di voler ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 136 c.p.a. ai predetti indirizzi fax e pec)

contro

l'Agenzia delle Entrate (*c.f./p.iva 06363391001*), in persona del legale rappresentante *p.t.*,

nei confronti

- del dott. Alessio Baldi (*c.f. bldlss74a30d969g*), nato a Genova il 30.1.1974, residente in Bobbio (Piacenza), Piazza Santa Fara n. 2 (29022),
- del dott. Andrea Palma (*c.f. plmndr73t07a516t*), nato ad Aviano il 7.12.1973, residente in Roma, Via del Serafico, n. 51 (00142);
- del dott. Francesco De Simone (*c.f. dsmfnc74c28d086o*), nato a Cosenza il 28.3.1974, residente in Ferrara, Via Borgo dei Leoni, n. 71 (44121);

per l'annullamento, previa sospensiva

- dell'atto n. 5284 dell'11.01.2024 dell'Agenzia delle Entrate recante “*Approvazione della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami)*”;
- dell'Allegato A alla nota prot. n. 5284 dell'11.01.2024, parte integrante di quest'ultima, recante la graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti;

- dell'Allegato B alla nota prot. n. 5284 dell'11.01.2024, parte integrante di quest'ultima, recante l'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti;
- di tutti i verbali ancorché non conosciuti della Commissione designata per la valutazione dei titoli dei candidati, anche per dare esecuzione al giudicato amministrativo, in particolare dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 inclusi quelli in cui la Commissione ha delineato i criteri di valutazione e poi valutato i titoli del dott. Ferrari (in particolare il verbale n. 5 del 9.11.2023);
- dei punteggi attribuiti al dott. Valentino Ferrari da parte della Commissione e, in particolare, della scheda di valutazione dei titoli del dott. Valentino Ferrari;
- ove occorra, dei verbali e dei punteggi attribuiti nella versione della scheda di valutazione dei titoli risultante dalla correzione del 14.6.2016;
- per quanto occorrer possa, della Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 05.02.2024 recante "*Assegnazione neo vincitori*";
- *sic opus sit*, del Bando recante "*Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*", nel punto e nella misura in cui lede gli interessi del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.

FATTO

Con atto n. 146687 del 29.10.2010, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha indetto una procedura di selezione recante "*Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*", da svolgersi con valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio orale e con riserva del 50% dei posti ai funzionari di ruolo dell'Agenzia delle Entrate.

Il Bando prevede una valutazione finale espressa in duecentesimi determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli (ai quali è assegnato un punteggio massimo di 100 punti ai sensi dell'art. 7) e nella prova orale (per la quale la Commissione dispone di un punteggio massimo di altri 100 punti ai sensi dell'art. 8).

Con particolare riguardo ai titoli, il Bando prevede all'art. 7 che "*1. La valutazione dei*

titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100. 2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:

- a) titoli accademici e di studio (fino a 20 punti);*
- b) titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati (fino a 30 punti);*
- c) incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili (fino a 10 punti);*
- d) pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia (fino a 10 punti);*
- e) partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia (fino a 15 punti);*
- f) giudizio globale sul profilo culturale e professionale (fino a 15 punti)".*

Con riguardo alla prova orale, l'art. 8 del Bando dispone altresì che "1. Ai candidati verrà data comunicazione della prova per la verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata dal colloquio almeno venti giorni prima della data di svolgimento della stessa, unitamente al punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 2. Per la valutazione della prova del presente articolo la Commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo pari a 100. (...) 5. La prova si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno 70/100. (...) 7. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale".

In data 02.12.2010 il dott. Valentino Ferrari, dipendente dell'Agenzia delle Entrate dal 15.11.2004 con qualifica di funzionario, ha presentato domanda di partecipazione al concorso, indicando e documentando i titoli in suo possesso, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Bando.

La procedura è stata inizialmente oggetto di un complesso contenzioso definito con

sentenza n. 4641 del 06.10.2015, con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità parziale del Bando di concorso, anche all'esito della sentenza n. 37 del 17.03.2015 della Corte costituzionale.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi riattivato la procedura, nominando i membri della Commissione esaminatrice con atto del Direttore n. 2270 dell'8 gennaio 2016.

Con verbale n. 2 del 10.02.2016, la Commissione esaminatrice ha fissato i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7 del Bando, stabilendo i punteggi da attribuire per ciascuno di essi e la relativa graduazione, nei limiti dei punteggi massimi individuati dal bando medesimo.

In conseguenza della valutazione dei titoli e dello svolgimento dei colloqui di tutti i candidati, con nota n. 173327 del 30 giugno 2021 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito.

Il dott. Valentino Ferrari ha conseguito il punteggio finale di 71,21, collocandosi nella graduatoria di merito alla posizione n. 260, non utile ai fini dell'accesso alla posizione dirigenziale.

La graduatoria e le correlate valutazioni della Commissione sono state oggetto di un articolato contenzioso, definito con le sentenze nn. 14858 e 14859 del 4 novembre 2022 di codesto Ecc.mo TAR, confermate dalle sentenze nn. 6237 e 6238 del 26.06.2023 del Consiglio di Stato, nonché con la sentenza n. 57 del 2023 di codesto Ecc.mo TAR.

Dal predetto contenzioso è scaturito l'annullamento degli *“esiti della procedura [...] nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli, nonché [del] prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l'Amministrazione riterrà di adottare”*.

Per Codesto Ecc.mo TAR e per il Consiglio di Stato, la Commissione aveva *“fissato criteri di valutazione e sub-punteggi tali da appiattire in modo palesemente irragionevole i sub-punteggi attribuibili per titoli in base al bando di concorso e dunque da alterare l'equilibrio ponderale degli stessi rispetto al colloquio orale, per giunta a scapito della componente valutativa avente i requisiti di maggiore obiettività”*.

Con nota prot. n. 311834 del 07.09.2023, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha nominato una nuova Commissione esaminatrice per la “*nuova valutazione dei titoli dei candidati del concorso pubblico*” in esecuzione delle menzionate pronunce.

La Commissione così nominata ha provveduto – come da verbale n. 2 del 04.10.2023 – alla rideterminazione dei punteggi da attribuire ai soli titoli, ritenendo di “*dover incrementare di 8,5 volte i punteggi attribuiti dalla precedente Commissione*”.

Tale operazione, secondo la nuova Commissione, consente di assicurare il raggiungimento del punteggio massimo indicato dal bando e di lasciare inalterati i rapporti fra i punteggi attribuiti ai vari titoli (salvo che per quelli della categoria di cui all’art. 7 co. 2 lett. f) del bando [giudizio globale sul profilo culturale e professionale], mantenuta ferma in quanto già valutata dalla precedente Commissione con il punteggio massimo attribuibile [quindi non inficiata dai vizi rilevati dal Giudice amministrativo]).

All’esito delle operazioni della Commissione, con nota prot. n. 5284 dell’11.01.2024, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova graduatoria (Allegato A alla nota prot. n. 5284 dell’11.01.2024).

Il punteggio finale ottenuto dal dott. Ferrari di **76,835/200** lo colloca nella posizione n. 211 della graduatoria di merito, tuttavia non sufficiente per rientrare tra i 172 vincitori menzionati nell’Allegato B alla nota 5284/24.

Come risulta dalla scheda di valutazione del 9.11.2023 ottenuta all’esito dell’accesso agli atti richiesto dal ricorrente, il punteggio conseguito per la valutazione dei titoli del dott. Valentino Ferrari è pari a solì 6,375/100.

In particolare, stando alla menzionata scheda, al dott. Ferrari sono stati riconosciuti:

- 2,125 punti per il possesso di “*titoli conseguiti a seguito di corsi di alta formazione e/o di perfezionamento*” per materie ritenute non “*attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate*”;
- 4,25 punti per il possesso del titolo della “*abilitazione professionale a seguito di laurea*”, in materia attinente.

Tale valutazione è illegittima.

Al di là della circostanza che dalla scheda in questione non si comprende con immediata

evidenza quali sarebbero i titoli valutati dalla Commissione in capo al ricorrente, resta fermo che nei suoi confronti non sono stati riconosciuti tutti i titoli in suo possesso, i quali, se correttamente valutati, avrebbero garantito al ricorrente di conseguire una posizione in graduatoria tale da conseguire l'esito vittorioso del concorso o, comunque, da aspirare ad una posizione migliore dalla quale trarre beneficio in esito ad un già preannunciato "scorrimento" della graduatoria.

In tale contesto, il dott. Valentino Ferrari – come in epigrafe rappresentato e difeso – ricorre innanzi a codesto Ecc.mo TAR per ottenere l'annullamento dei provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

I.1. Anzitutto si deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 7 del bando e dei criteri di valutazione dei titoli delineati dalla Commissione, l'erroneità della valutazione dei titoli del ricorrente, il difetto di istruttoria e di motivazione, per avere la Commissione esaminatrice incomprensibilmente e irragionevolmente omissa di attribuire alcun punteggio a molti dei titoli conseguiti ed indicati dal dott. Ferrari nella sua domanda di concorso, ben documentati nel plico consegnato in conformità a quanto previsto dal bando.

I.2.1. L'art. 7, co. 2, lett. **a)** del bando valorizza i "titoli accademici e di studio": fino a 20 punti.

La lett. **a)** del verbale della Commissione n. 2 del 04.10.2023 (applicando il moltiplicatore di 8,5 punti ai punteggi indicati nella lett. a) del verbale della Commissione n. 2 del 10.02.2016) assegna dal canto suo al "*Master Universitario di II livello*" 6,375 punti se *attinente* alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate e 2,975 punti se *non attinente*. Per il menzionato criterio, il dott. Ferrari aveva diritto ad ottenere il punteggio massimo previsto dal sotto-criterio indicato dalla Commissione (pari a 6,375), avendo conseguito un **Master universitario di II livello, a.a. 2006/2007 presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF) dal titolo "La Difesa delle P.A. nel giudizio amministrativo"** (cfr. pag. 2 dell'allegato alla scheda di domanda).

Il titolo in questione è pacificamente valutabile e sicuramente attinente alle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate: peraltro trattasi proprio delle materie di cui si occupa oggi, quotidianamente, il dott. Ferrari, il quale lavora al contenzioso amministrativo nell’ufficio legale dell’Agenzia (come quello relativo alle impugnazioni sul contributo straordinario da extraprofiti attualmente pendente - e seguito anche dal ricorrente - proprio davanti al Giudice amministrativo e alla Corte costituzionale, atteso che investe direttive, circolari e risoluzioni dell’Agenzia).

La Commissione avrebbe quindi dovuto assegnare al ricorrente, a questo titolo, il punteggio massimo pari a **6,375 punti**.

In ogni caso, a voler ritenere per assurdo e per ipotesi dialettica che il Master in questione non sia attinente alle predette attività istituzionali dell’Agenzia (ma non si vede come), il punteggio non avrebbe potuto essere inferiore a **2,975 punti**.

I.2.2) L’**art. 7, co. 2, lett. c) del bando** valorizza gli *“incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche, docenze, commissioni d’esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili”*: fino a 10 punti.

Alla lett. **c)** del verbale n. 2 del 04.10.2023 (seguendo l’impostazione di cui alla lett. c) del verbale n. 2 del 10.02.2016) la Commissione ha ritenuto valutabili: *“le docenze interne eseguite su incarico formale degli organi di vertice (centrali o regionali) o uffici o istituzioni preposti alla formazione e all’aggiornamento”* (con l’attribuzione di 0,085 punti per ciascuna giornata di docenza) e le *“docenze esterne presso SSEF, SNA, Università e analoghi”* (con l’attribuzione di punti 0,425 per ciascuna giornata di docenza).

La valutazione della posizione del ricorrente al riguardo è palesemente e ingiustificatamente sbagliata.

I.2.2.i) In effetti, la Commissione non ha valutato **le due giornate di docenza interna** svolte dal dott. Ferrari per il personale di tutte le Direzioni Regionali per attività istituzionali.

Tali docenze sono state indicate nella domanda (All. B alla Domanda recante elenco titoli, lett. c) n. 12)) ed anche debitamente documentate con la produzione della nota d’incarico

del Capo Ufficio della Direzione Centrale dell’Agenzia delle entrate del 16.3.2010 per lo “svolgimento di un corso di formazione in materia di contrattualistica pubblica rivolto a funzionari delle Direzioni Regionali” tenuto nei giorni del 24 e 25 marzo 2010 (cfr. pag. 27 dell’allegato alla domanda di partecipazione al concorso).

Per tale incarico relativo a due giornate di docenza il dott. Ferrari avrebbe dovuto conseguire $0,085 \times 2$ punti= **0,17 punti**, invece illegittimamente sottratti dal punteggio finale attribuito al ricorrente.

I.2.2.ii) La Commissione esaminatrice avrebbe inoltre dovuto riconoscere che il dott. Ferrari aveva svolto diverse significative **docenze esterne** presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (SSEF).

Infatti, il dott. Ferrari aveva indicato almeno **10 giornate di docenza** in materie “pertinenti” rispetto alle attività “istituzionali” dell’Agenzia (All. B della Domanda recante elenco titoli, lett. c) n. 2 a 10)).

Tali docenze sono state senz’altro documentate dal dott. Ferrari, come per le seguenti:

- “*Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la privacy*” (DGBJ 0070 – DGBJ 0074) (cfr. pag. 11-12 dell’allegato alla domanda di partecipazione al concorso);
- “*Corso di formazione per il personale dell’ispettorato centrale repressione frodi: Compiti e poteri della polizia giudiziaria*” (DGBJ0079) (cfr. pag. 17 dell’allegato alla domanda);
- “*Responsabilità nel pubblico impiego: Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio – Rapporti tra qualifica e fatto - Reati commessi da pubblici ufficiali al di fuori della qualità ma nello svolgimento delle proprie mansioni*” (DGBJ 0107-001 e DGBJ0107-002) (cfr. pag. 18-19 dell’allegato alla domanda);
- “*Principi di procedura penale: Compiti e poteri della polizia giudiziaria*” (DGBJ0120) (cfr. pag. 20 dell’allegato alla domanda).

Trattandosi di quattro incarichi di docenza articolati in 10 giornate, il ricorrente avrebbe avuto diritto a conseguire ($10 \times 0,425$)= **4,250 punti**.

A tutto voler concedere, nell’ipotesi in cui si dovessero considerare solo 6 giornate, ma non è così, al ricorrente sarebbero spettati comunque ($6 \times 0,425$)= **2,55 punti**.

I.2.3) L'art. 7, co. 2, lett. e) del bando prevede la “*partecipazione documentata a Commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia*” con l'attribuzione di punteggi fino a 15 punti.

Il verbale n. 2 del 4.10.2023 della Commissione esaminatrice (con valutazione che riprende, applicando il moltiplicatore, quella del verbale n. 2 del 10.02.2016) ha previsto alla lett. **e)** il riconoscimento di punteggi per la partecipazione a Commissioni o Gruppi di lavoro modulando la relativa attribuzione in funzione del ruolo svolto, nel senso di seguito indicato:

- Commissioni (gara, collaudo, vigilanza concorsi, scarto atti, lotteria e concorsi a premi):
Presidente 0,425 punti, Componente 0,255 punti, Segretario 0,085 punti (ad incarico);
- Gruppi di lavoro: Presidente: 0,425 punti, Componente 0,255 punti, Segretario 0,085 punti (ad incarico).

Nonostante la chiara indicazione contenuta nella domanda di partecipazione e la pedissequa documentazione prodotta a supporto da parte del dott. Ferrari, la Commissione di valutazione non ha valutato nei suoi confronti:

- né la partecipazione a ben **ventotto Commissioni di gara** (peraltro dell'Agenzia delle entrate), tutte naturalmente connesse all'esercizio delle attività istituzionali e **di cui almeno sei comunque direttamente attinenti alla materia tributaria**, ed aventi ad oggetto: *i)* appalto stampa e distribuzione modello 730 e unico persone fisiche 2007 (nota prot. n. 2006/185241, cfr. pag. 42-43 dell'allegato alla domanda), *ii)* servizi didattici in materia di pianificazione e controllo (nota prot. n. 2007/187553, cfr. pag. 44-45 dell'allegato alla domanda), *iii)* servizi didattici per il corso di *project management* (nota prot. n. 2008/171782, cfr. pag. 52-53 dell'allegato alla domanda), *iv)* stampa e distribuzioni per le pubblicazioni dell'Agenzia (nota prot. n. 2008/131814, cfr. pag. 56-57 dell'allegato alla domanda), *v)* appalto stampa e distribuzione modello 730 e unico persone fisiche 2009 (nota prot. n. 2009/5406, cfr. pag. 58-59 dell'allegato alla domanda), *vi)* servizi per l'assunzione di funzionari (nota prot. n. 2008/65229, cfr. pag. 50-51 dell'allegato alla domanda), *vii)* analisi sulla soddisfazione degli utenti (nota prot. n.

2009/16501, cfr. pag. 74-75 dell'allegato alla domanda);

- né la partecipazione a **due Gruppi di lavoro**, di cui uno disposto a seguito del terremoto in Abruzzo proprio per ripristinare le attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate (prot. n. 2009/56682, cfr. pag. 31 dell'allegato alla domanda) e l'altro per aggiornare il manuale delle attività negoziali utilizzato sul tutto il territorio nazionale, da tutti gli uffici, per il perseguimento degli obiettivi istituzionali comuni dell'Agenzia (prot. n. 2006/146329, cfr. pag. 32-33 dell'allegato alla domanda).

Tali partecipazioni, se valutate, avrebbero consentito al ricorrente di ottenere:

- per le Commissioni: $28 \times 0,255 = 7,14$ punti o, quanto meno, $6 \times 0,255 = 1,53$ punti,

- per i gruppi di lavoro: $2 \times 0,85 = 1,70$ punti,

- per un **totale di $7,14 + 1,70 = 8,84$ punti** o, quanto meno, **3,23 punti**.

I.3. Alla luce di quanto sopra, appare evidente che il punteggio da attribuirsi ai titoli posseduti dal ricorrente – illegittimamente non riconosciuti dalla Commissione esaminatrice – avrebbe garantito al dott. Ferrari l'accesso ad una posizione migliore, consentendogli anche di collocarsi nella graduatoria dei vincitori o comunque di farlo all'esito del preannunciato scorrimento da parte dell'Agenzia delle entrate.

In effetti, soltanto per i titoli non valutati dalla Commissione, il ricorrente avrebbe avuto diritto a ottenere 19,635 punti o, quanto meno, 8,925 punti in più rispetto ai 6,375 punti assegnati.

Titoli non valutati	Punteggio massimo	Punteggio minimo
Master Universitario di II livello	6,375	2,975
docenze interna	0,17	0,17
docenza esterna	4,250	2,55
commissioni	7,14	1,53
gruppi di lavoro	1,70	1,70
Totale	19,635	8,925

Il riconoscimento di tali punteggi consentirebbe di acquisire complessivamente 96,47 punti (che corrispondono alla posizione n. 30 in graduatoria e che quindi garantirebbero

la vittoria) o, alla peggio, 85,76 punti (che corrispondono alla posizione n. 117 in graduatoria, che anch'essa consente la vittoria).

Resta fermo in ogni caso che qualunque maggior punteggio cui ha diritto il ricorrente consentirebbe di beneficiare del primo scorrimento, già preannunciato dall'Agenzia.

II

L'art. 7, co. 2, lett. f) del bando prevede lo svolgimento di un "*Giudizio globale sul profilo culturale e professionale*" dei candidati, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti.

Secondo i parametri forniti dalla Commissione (del 2016), tale giudizio non si configura come un giudizio globale e conclusivo sui titoli, ma va considerato come un "*titolo autonomo (per così dire di chiusura) risultante dalla valutazione di elementi del curriculum culturale e professionale del candidato che esorbitano dall'ordinaria diligenza del servizio da lui reso*". Tali elementi "*sono costituiti da attività di particolare rilevanza connessa con la funzione istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e svolta con rilevante positività di risultati*", da valutarsi con la seguente graduazione: eccellente 15 punti, ottimo 10 punti, buono 5 punti.

La valutazione assegnata al dott. Ferrari è – incredibilmente – pari a zero.

Trattasi di una valutazione palesemente immotivata, oltre che senz'altro ingiustificata.

In effetti i titoli (master II livello), gli incarichi (commissioni di gara) e le esperienze (docenze, tutoraggi, ecc.) menzionati nella domanda e nei precedenti motivi di ricorso avrebbero dovuto senz'altro assurgere ad elementi di positiva valutazione della posizione del dott. Ferrari ai sensi della lett. f) dell'art. 7 del bando (anche subordinatamente alla considerazione quali titoli rilevanti ai sensi dell'art. 7, lett. a) a e) del bando).

L'insufficiente valutazione svolta dalla Commissione rispetto al menzionato elemento, inoltre, pare contrastare con quella, svolta sempre dalla Commissione ma in sede orale, nella quale il dott. Ferrari ha conseguito un punteggio di 70,46 e in particolare di 10 punti per quanto riguarda il "*percorso formativo e professionale*" (elemento rispetto al quale la Commissione doveva considerare "*competenze acquisite, capacità manageriali e attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali*").

In tale prospettiva, se, come affermato da codesto Ecc.mo TAR, dal bando emerge “*la volontà dell’Amministrazione di selezionare i candidati anche in virtù del percorso formativo e professionale svolto e, quindi, il perlomeno tendenziale equilibrio nel rilievo dei due profili valutativi indicati dal Bando, come due distinti – ma insuperabilmente connessi – aspetti del bagaglio personale e professionale dei candidati, ai quali infatti, come detto, era assegnato identico peso in termini di punteggio complessivo, rilevante per la valutazione finale*” (cfr. la sentenza 57/2013, che sottolinea che “*la stessa lex specialis aveva attribuito un peso al percorso formativo e professionale dei candidati anche, e proprio, nell’ambito della prova orale, la cui prima parte era – appunto – dedicata a valutare, sulla base del percorso compiuto dal candidato, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali*”), allora appare contraddittorio, illogico o comunque incomprensibile il motivo per il quale il dott. Ferrari abbia potuto ottenere un buon punteggio per il suo “*percorso formativo e professionale*” (nella prova orale) e contemporaneamente un punteggio nullo per il “*profilo culturale e professionale*” a dispetto di tutte le esperienze e i titoli che hanno caratterizzato tale percorso.

Anche in questa prospettiva, dunque, emerge la grave irrazionalità della valutazione della posizione del ricorrente, il quale avrebbe senz’altro meritato l’attribuzione di punteggi a questo titolo.

III

III.1. Restando ferme le delineate assorbenti censure che dimostrano l’erroneità della valutazione posta in essere sulla domanda del dott. Ferrari (per la completa omessa considerazione di titoli invece in suo possesso), si deduce in ogni caso l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare per difetto e perplessità della motivazione, in relazione alla valutazione dei *titoli invece considerati* in capo al ricorrente.

Dalla nuova scheda del 9.11.2023 prodotta dalla Commissione esaminatrice di valutazione della posizione del dott. Ferrari non si capisce, infatti, a che titolo sia stato assegnato il punteggio di soli 6,375 punti nei confronti del ricorrente.

In effetti, dalla scheda risulta che al dott. Ferrari siano stati attribuiti, oltre che 4,25 punti per l'abilitazione professionale a seguito di laurea, anche (soltanto) 2,125 punti per *“titoli conseguiti a seguito di corsi di alta formazione e perfezionamento e/o di perfezionamento, anche in lingua (di livello pari o superiore a C), con durata almeno semestrale ed esame finale”*, ritenuti *“non attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate”*.

È palese il difetto di motivazione, in violazione del principio pacifico in base al quale la Commissione di valutazione deve indicare i titoli valorizzati.

III.2. Restando ferma tale assorbente circostanza, il ricorrente è costretto a presumere che si tratti di punteggio (previsto ai sensi della griglia stabilita dalla Commissione) attribuito per la partecipazione al *“Corso-concorso con borsa di studio presso l’Istituto “Arturo Carlo Jemolo” per la preparazione alla carriera giudiziaria e la professione forense”*.

Ma, se così fosse, restando ferma la dedotta perplessità, la valutazione del titolo come *“non attinente”* sarebbe illegittima, trattandosi del corso prodromico al conseguimento di un titolo (quello dell'abilitazione alla professione forense) invece considerato dalla stessa Commissione come *“attinente”* alle attività istituzionali dell’Agenzia.

In tale prospettiva la diversa considerazione dei due titoli (l'uno in termini di attinenza e l'altro in termini di non attinenza) sebbene siano l'uno propedeutico e di preparazione all'ottenimento dell'altro è del tutto illogica e irrazionale.

Dunque, anche per i *“titoli conseguiti a seguito di corsi di alta formazione e perfezionamento e/o di perfezionamento, anche in lingua (di livello pari o superiore a C), con durata almeno semestrale ed esame finale”*, di cui all'art. 2, lett. a) del Bando, il ricorrente avrebbe dovuto conseguire **4,25 punti** (e non 2,125), ciò che gli consentirebbe di ulteriormente scalare la graduatoria.

IV

Fermo quanto sopra, per tuziorismo difensivo e al solo fine di non incorrere in alcuna decadenza e di prevenire qualunque eccezione, si deduce che non potrebbe essere consentito che, per legittimare la valutazione posta in essere dalla nuova Commissione designata nel 2023 per ottemperare al giudicato di annullamento, si faccia riferimento alle valutazioni sui titoli dei candidati già compiute dalla precedente Commissione nominata

nel 2016.

Tale valutazione è stata annullata con effetti *ex tunc* in esito a più pronunce giurisdizionali e quindi non può in alcun modo sopravvivere al giudicato.

In ogni caso tale valutazione era comunque anch'essa del tutto sbagliata.

Al dott. Ferrari erano stati attribuiti:

- 0,5 punti per l'abilitazione professionale,
- 0,25 punti per Corsi di alta formazione/perfezionamento non attinenti.

Tuttavia, rispetto a quest'ultimo titolo, la Commissione (che all'epoca aveva fornito una sia pur minima indicazione motivazionale) aveva valorizzato "*l'allegato b. lett. a) n. 4*" della domanda del dott. Ferrari (ossia il Master di II livello presso la SEF, nonostante per quest'ultimo titolo la stessa Commissione avesse previsto il riconoscimento di 0,35 punti, se considerato non attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate).

Quindi, restando fermo che il Master era (ed è) suscettibile di autonoma considerazione (non tra i "*corsi di alta formazione*") e che lo stesso era (ed è) attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia (e quindi dava diritto, all'epoca, al conseguimento di 0,75 punti), appare evidente che il dott. Ferrari avrebbe comunque dovuto conseguire quanto meno 0,35 e non 0,25.

Peraltro, nella scheda di valutazione del 2016, la Commissione aveva ritenuto, del tutto erroneamente:

- i titoli di cui all' "*Allegato B lett. A n.ri 2 e 3 non valutabili*", errando poiché (al di là della laurea indicata al punto 2) della domanda, il dott. Ferrari aveva indicato al punto 3 il "*corso-concorso con borsa di studio presso l'Istituto Arturo Carlo Jemolo per la preparazione alla carriera giudiziaria e la professione forense*" (sicuramente valutabile) e comunque in violazione del principio che afferma che "*è onere precipuo della p.a. rappresentare in modo adeguato e puntuale le ragioni per cui i titoli presentati non erano afferenti al concorso in esame e, non già, limitarsi ad indicare solo i titoli ammessi*" (cfr. TAR Lazio, sent. n. 10878 del 2.8.2022).

- i titoli di cui all' "*Allegato B lett. C n.ri da 1 a 12 non valutabili*", errando poiché in questi punti della domanda il dott. Ferrari aveva indicato ben 12 docenze sicuramente

valutabili (come dedotto innanzi);

- i titoli di cui all' "*Allegato B lett. D n. 1 e 2 non valutabili per mancata allegazione della documentazione (cfr. criteri di valutazione)*", sbagliando perché tali criteri non prevedevano la necessità di allegare la pubblicazione in questione (e, ove lo avessero fatto, sarebbero stati illegittimi, assieme al bando, per violazione dei principi generali che governano la materia, riconosciuti dalla pacifica giurisprudenza di Codesto Ecc.mo TAR, di cui si farà breve cenno in appresso);

- i titoli di cui all' "*Allegato B lett. D n. 1 a 30 e i titoli indicati nella lett. F non valutabili (cfr. criteri di valutazione). Per il n. 19 della lett. E) non risulta prodotta documentazione*": sbagliando doppiamente poiché la "*Partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro o comitati*" era pacificamente valutabile ai sensi del bando e dei criteri indicati dalla Commissione, mentre al punto n. 19 della domanda il dott. Ferrari aveva indicato l'esser stato "*membro della Commissione aggiudicatrice a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 2009/16501*" avendo prodotto (così come per tutti gli altri titoli menzionati nella propria istanza) il relativo documento in sede di domanda (cfr. pag. 74 dell'allegato alla scheda di domanda).

V

Non si dica (come ha fatto la Commissione nel 2016, con valutazione recepita nel 2023) che il dott. Ferrari non avesse diritto alla valutazione di titoli per non aver allegato documentazione.

Restando fermo che la circostanza non corrisponde a realtà (e infatti non è stata confermata nel 2023), tale assunto è illegittimo poiché contrasta con i principi in materia di autocertificazione delle dichiarazioni, recepiti dal bando dal Bando all'art. 3, comma 7, che consentono la valutazione dei titoli dichiarati (con autocertificazione accompagnata da un documento di identità) prospettando la sanzione della mancata valutazione solo in caso di irregolarità dell'autocertificazione (e poi in caso di mancato assolvimento agli oneri di soccorso che la PA è obbligata ad attivare).

La giurisprudenza di codesto Ecc.mo Tar, proprio rispetto al medesimo concorso, ha già riconosciuto l'illegittimità di questo *modus operandi* dell'Agenzia delle Entrate con

sentenza della Sez. II-Ter, n. 8594 del 2023 (che afferma che *“risulta, pertanto, proprio dalle espresse previsioni della lex specialis, che quanto dichiarato nel curriculum vitae doveva essere oggetto di valutazione”*, che *“alcuna disposizione del Bando imponeva la produzione materiale di tutti i titoli (auto)dichiarati a pena della mancata valutazione”* e che comunque *“da tempo la giurisprudenza ammette il soccorso istruttorio anche nelle procedure concorsuali per la regolarizzazione (non la integrazione) delle domande, come sarebbe stato nella specie, poiché il titolo era già stato chiaramente e puntualmente dichiarato dal candidato nel curriculum vitae, ciò che è indiscusso”*).

Diversamente interpretato, anche il bando sarebbe illegittimo (e lo si impugna per questo), per violazione degli stessi principi (ritenuti rilevanti proprio da codesto Ecc.mo TAR con sentenza dell'11 gennaio 2022, n. 227).

VI

Subordinatamente all'accoglimento delle suesposte censure, si deduce l'illegittimità per irrazionalità manifesta, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione delle prescrizioni impartite dalle sentenze del GA innanzi menzionate (TAR Lazio 14858/22, 14859/22, 57/23, CdS 6237/23, 6238/23), sviamento, dell'operato della nuova Commissione esaminatrice poiché quest'ultima si è limitata, in sostanza, a recepire le valutazioni svolte dalla Commissione precedentemente designata (e quindi a validare tutte le pregresse valutazioni dei titoli svolte da quest'ultima) senza procedere ad alcuna effettiva *autonoma* valutazione dei titoli del dott. Ferrari (operando soltanto una moltiplicazione per 8,5 dei sottocriteri precedentemente delineati e poi dei punteggi assegnati al dott. Ferrari).

La nuova Commissione non poteva limitarsi a mantenere ferma la valutazione dei titoli assegnati ai candidati moltiplicando i punteggi attribuiti dalla precedente Commissione per 8,5, dovendo invece, come statuito al punto 11 della sentenza n. 14858/22 di Codesto Ecc.mo TAR, dare seguito al *“conseguenziale obbligo di rivalutazione dei titoli sulla base dei nuovi criteri approvati”*.

In tale prospettiva, la nuova Commissione avrebbe dovuto prima delineare nuovi criteri di valutazione e poi, sulla base di questi, procedere alla riedizione della valutazione dei

titoli dei candidati.

Del resto, in data 7 settembre 2023, l’Agenzia ha nominato la nuova Commissione, affinché effettuasse una “*nuova valutazione dei titoli dei candidati del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto n. 146687 del 29 ottobre 2010), in esecuzione delle sentenze del T.A.R. per il Lazio, sezione Seconda-ter, n. 14858 e 14859, pubblicate in data 14 novembre 2022, confermate dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6237 e 6238, pubblicate in data 26 giugno 2023*”.

Ma, a quanto è dato comprendere, il mandato è stato tradito e tale valutazione non ha avuto luogo o comunque è stata solo apparente, essendosi la Commissione limitata – quanto meno rispetto alla posizione del dott. Ferrari – a mantenere ferma quella già svolta in precedenza, con la moltiplicazione dei punteggi attribuiti in precedenza per il moltiplicatore di 8,5, con l’aggravante che nella nuova scheda non è presente alcuna motivazione, anche se sintetica, di accompagnamento della valutazione (come invece era accaduto nella prima sebbene con diversi errori innanzi rilevati).

Anche per questo motivo, dunque, l’operato della Commissione merita di essere annullato e ripetuto.

Istanza cautelare

Il *fumus* discende dalle sopra delineate considerazioni.

Sussiste anche il *periculum*.

L’Agenzia delle Entrate ha manifestato l’intenzione di scorrere la graduatoria del concorso del 2010, non potendo colmare le gravi carenze di organico neanche con il concorso per il reclutamento di 150 dirigenti bandito nel 2019. Tale concorso, infatti, ha visto l’ammissione alle prove orali di appena 46 candidati.

Il probabile – già preannunciato – scorrimento rende urgente la definizione del giudizio, in modo che il dott. Ferrari possa beneficiarne e soprattutto che non sia costretto a rincorrere gli esiti della procedura, con aggravamento del danno e moltiplicazione del contenzioso.

Tenuto conto dei profili di *fumus*, il danno è anche per l’Amministrazione resistente, sia in considerazione del tempo trascorso, sia tenuto conto della produzione e

dell'intensificazione dei maggiori costi che l'illegittimità della procedura sta generando. In sede cautelare, potrà essere comunque ordinata all'Agenzia delle entrate una rivalutazione della posizione del dott. Ferrari, in modo che possa essere inserito con riserva nella posizione che gli sarebbe spettata, se non vi fossero stati gli errori denunciati in questa sede.

PQM

si conclude

per l'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare, con annullamento previa sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, con il riconoscimento del punteggio aggiuntivo spettante nonché l'inserimento del ricorrente nella graduatoria dei vincitori.

Con vittoria di spese e compensi professionali, anche in applicazione del DM 55/2014 e s.m.i.

Ai sensi del DPR 115/02 il contributo unificato è dovuto nell'importo di € 325,00 trattandosi di controversia concernente materia di pubblico concorso.

Roma, 11 marzo 2024

Avv. Giorgio Leccisi

Firmato digitalmente da: LECCISI GIORGIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 11/03/2024 11:09:52